



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Marletta, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina ed Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Regione Sicilia, Assemblea Regionale, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania, Ufficio Centrale Circostrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale c/o Corte di Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Andrea Barbaro Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, del 24 ottobre 2022, nella parte in cui è stato proclamato eletto, con voti 3691, alla carica di deputato il candidato Messina Andrea Barbaro della lista DC – Democrazia Cristiana e non eletto il candidato della medesima lista, odierno ricorrente;
- del verbale delle operazioni (Mod. 22-R) dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, concernente la proclamazione dell'eletto (Messina Andrea Barbaro) nella Lista n. 13, denominata “DC – Democrazia Cristiana”, per il Collegio Circoscrizionale di Catania, ove la Lista ha ottenuto un solo seggio, nonché (pag. 47) la indicazione, come primo dei non eletti della medesima lista, del nominativo del ricorrente;
- per quanto d'interesse, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, riportante “Prospetto dei voti di preferenza per la lista Democrazia Cristiana (lista n. 13)” (Mod. 28 R), doc.to 3, in relazione alle Sezioni n. 3 del Comune di Ramacca, nn. 80, 43 e 290 del Comune di Catania, n. 7 del Comune di Acireale, n. 2 del Comune di Santa Venerina, n. 2 del Comune di San Gregorio, n. 21 del Comune di Gravina di Catania, n. 2 del Comune di Randazzo e n. 40 del Comune di Paternò;
- per quanto d'interesse, del verbale (non conosciuto e di cui si attende il rilascio) delle operazioni elettorali della Sezione n. 7 del Comune di San Giovanni La Punta, nella parte in cui ha attribuito al candidato Messina Andrea Barbaro voti 75, anziché voti 67;
- per quanto d'interesse e ove occorra, dei verbali, non conosciuti, dell'Ufficio

Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso la Corte di Appello di Palermo, concernenti le predette operazioni;

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;

nonché per la correzione

del risultato elettorale di cui sopra, con la conseguente proclamazione del ricorrente quale deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana per la lista “DC - Democrazia Cristiana”, in sostituzione del candidato Messina Andrea Barbaro, illegittimamente proclamato eletto per la medesima lista.

B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Andrea Messina Barbaro il 16 dicembre 2022:

- dell'Atto di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, datato 24 ottobre 2022, nella parte in cui il candidato Messina Andrea Barbaro della lista “DC – Democrazia Cristiana” risulta eletto alla carica di Deputato Regionale con voti 3.691 anziché con voti 3.727;

- del verbale delle operazioni (Mod. 22-R) dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, concernente la proclamazione dell'eletto (Messina Andrea Barbaro) nella Lista n. 13, denominata “DC – Democrazia Cristiana”, per il Collegio Circoscrizionale di Catania, nella parte in cui al candidato Messina risultano assegnati 3.691 voti anziché 3727 e al candidato Marletta risultano assegnati 3.676 voti anziché 3.661;

- per quanto d'interesse, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, riportante “Prospetto dei voti di preferenza per la lista Democrazia Cristiana (lista n. 13)” (Mod. 28 R - doc. 3), in relazione alle Sezioni n. 7 del Comune di Trecastagni, n. 3 del Comune di

Camporotondo Etneo, n. 5 del Comune di Mascalucia, n. 10 del Comune di Belpasso, n. 12 del Comune di San Giovanni La Punta, n. 1 del Comune di Caltagirone, n. 4 del Comune di Motta S. Anastasia;

- per quanto d'interesse, del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 17 del Comune di San Giovanni La Punta, nella parte in cui risultano assegnati al candidato Messina Andrea Barbaro voti 23, anziché voti 33;

- per quanto d'interesse e ove occorra, dei verbali, non conosciuti, dell'Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso la Corte di Appello di Palermo, concernenti le predette operazioni nella parte in cui al candidato Messina risultano assegnati 3.691 voti anziché 3727 e al candidato Marletta risultano assegnati 3.676 voti anziché 3.661;

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giuseppe Marletta il 2 febbraio 2023:

- per quanto d'interesse, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circostrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, riportante “Prospetto dei voti di preferenza per la lista Democrazia Cristiana (lista n. 13)” (Mod. 28 R), doc.to 3, già in atti, in relazione alle Sezioni nn. 64, 19, 130, 271, 294 e 316 della Circostrizione Elettorale del Comune di Catania (documentazione già versata in atti con attestazione notarile di autenticità di pagina web);

- per quanto d'interesse e ove occorra, dei verbali, non conosciuti, dell'Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso la Corte di Appello di Palermo, concernenti le predette operazioni;

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'On. Andrea Barbaro Messina, della Presidenza della Regione Sicilia, dell'Assemblea Regionale, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, della Prefettura di Palermo, della Prefettura di Catania, dell'Ufficio Centrale Circostrizionale c/o Tribunale di Catania e dell'Ufficio Centrale Regionale c/o Corte di Appello di Palermo;

Visto il ricorso incidentale proposto dall'On. Andrea Barbaro Messina;

Vista la sentenza non definitiva n. 914 del 21 marzo 2023 e i relativi atti di esecuzione degli incumbenti istruttori disposti;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2022 e notificato il 25 novembre 2022, proposto ai sensi dell'art. 130 c.p.a., l'Avv. Giuseppe Marletta ha chiesto l'annullamento, tra gli altri, del verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il Tribunale di Catania, del 24 ottobre 2022, nella parte in cui è stato proclamato eletto, con voti n. 3691, alla carica di deputato il candidato Messina Andrea Barbaro della lista DC – Democrazia Cristiana e non eletto il candidato della medesima lista, odierno ricorrente. Ha quindi richiesto la correzione del risultato elettorale di cui sopra, con la conseguente proclamazione del ricorrente quale deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana per la lista "DC - Democrazia Cristiana", in sostituzione del candidato Messina Andrea Barbaro.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l'Ufficio Centrale Circostrizionale di Catania non avrebbe correttamente computato e trascritto i voti conseguiti dai candidati Marletta e Messina nelle sezioni n. 80, 43 e

290 del Comune di Catania, n. 3 del Comune di Ramacca, n. 7 del Comune di Acireale, n. 2 del Comune di Santa Venerina, n. 2 del Comune di San Gregorio, n. 21 del Gravina di Catania, n. 2 del Comune di Randazzo e n. 40 del Comune di Paternò.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, il ricorrente lamenta ulteriori errori nell'attribuzione dei voti di preferenza al candidato Messina nella Sezione n. 7 del Comune di San Giovanni La Punta in quanto, a chiusura dello scrutinio dai rappresentanti di lista presenti in loco, sono stati conteggiati n. 67 voti, mentre i voti di preferenza riportati nel verbale della medesima sezione risultavano in numero di 75.

Con decreto presidenziale n. 1699 del 23 novembre 2022 è stata fissata l'udienza di discussione, designato il relatore e ordinata la notifica del ricorso a tutti i soggetti interessati, nei termini perentori ivi indicati. È seguito il deposito da parte del ricorrente di copia del ricorso, con pedissequo decreto presidenziale e relata delle notifiche effettuate alle altre parti.

Si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assemblea Regionale Siciliana, l'Ufficio Territoriale del Governo di Catania, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Palermo, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato, On. Messina Andrea Barbaro, eccependo l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso per mancanza di prova e chiedendone il rigetto in quanto infondato.

All'uopo, con ricorso incidentale depositato e notificato il 16 dicembre 2022, lo stesso controinteressato ha chiesto a sua volta l'annullamento, tra gli altri, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 2022, presso il

Tribunale di Catania, concernente la proclamazione dell'eletto On. Messina Andrea Barbaro nella Lista n. 13, denominata "DC – Democrazia Cristiana", per il Collegio Circoscrizionale di Catania, nella parte in cui al candidato Messina risultano assegnati n. 3.691 voti anziché n. 3727 e al candidato Marletta risultano assegnati n. 3.676 voti anziché n. 3.661. Per quanto d'interesse, sono stati contestati gli esiti elettorali in relazione alle Sezioni: n. 7 del Comune di Trecastagni, n. 3 del Comune di Camporotondo Etneo, n. 5 del Comune di Mascalucia, n. 10 del Comune di Belpasso, n. 12 del Comune di San Giovanni la Punta, n. 1 del Comune di Caltagirone e n. 4 del Comune di Motta S. Anastasia. Ancora, attraverso due dichiarazioni sostitutive rilasciate da altrettanti elettori iscritti nella sezione elettorale n. 17 del Comune di San Giovanni la Punta, il ricorrente incidentale ha contestato gli esiti elettorali nella parte in cui risultano assegnati nella sezione suddetta al candidato Messina Andrea Barbaro voti 23, anziché voti 33.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato e notificato il 2 febbraio 2023, il ricorrente principale ha altresì gravato nuovamente gli stessi provvedimenti di cui al ricorso introduttivo del giudizio, nella specie il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale "Prospetto dei voti di preferenza per la lista Democrazia Cristiana (lista n. 13)", questa volta in relazione alle Sezioni nn. 64, 19, 130, 271, 294 e 316 del Comune di Catania sempre per presunti errori di trascrizione.

In vista della trattazione della causa, la difesa erariale ha depositato documentazione, e le parti private hanno depositato memorie conclusive, anche di replica. In particolare, il controinteressato ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti.

All'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 – presenti i difensori delle parti come da verbale, i quali hanno discusso – la causa è stata posta in decisione.

2. Con sentenza non definitiva n. 914 del 21 marzo 2023, il Tribunale ha dichiarato il ricorso principale ed il ricorso incidentale in parte inammissibili, mentre il ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente principale è stato dichiarato irricevibile.

Inoltre, ai fini di una completa disamina delle restanti censure presenti sia nel ricorso principale che nel ricorso incidentale, è stata disposta verifica documentale al fine di accertare la corretta cifra individuale conseguita dai due candidati Marletta e Messina Barbaro, attraverso il confronto analitico del dato elettorale riportato nel verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania rispetto a quanto risultante dai verbali sezionali, in relazione alle seguenti sezioni elettorali: a) per il ricorso principale: sezioni n. 3 del Comune di Ramacca; nn. 43, 80, 290 del Comune di Catania; n. 7 del Comune di Acireale; n. 2 del Comune di Santa Venerina; n. 2 del Comune di San Gregorio; n. 21 del Comune di Gravina di Catania; n. 2 del Comune di Randazzo e n. 40 del Comune di Paternò;

b) per il ricorso incidentale: n. 7 del Comune di Trecastagni; n. 3 del Comune di Camporotondo Etneo; n. 5 del Comune di Mascalucia; n. 10 del Comune di Belpasso; n. 12 del Comune di San Giovanni la Punta; n. 1 del Comune di Caltagirone e n. 4 del Comune di Motta S. Anastasia.

Al detto adempimento ha provveduto il Vice Prefetto Vicario di Catania, delegato dal Prefetto, con relazione depositata in forma cartacea presso la Segreteria di questo TAR l'8 maggio 2023 in uno con gli originali dei due verbali delle operazioni elettorali sezionali, di cui all'art. 53 l.r. 29/51, e del verbale dell'Ufficio Centrale elettorale circoscrizionale e suoi allegati.

Il Collegio ha, in ultimo, rinviato per l'ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 20 giugno 2023 anche ai fini della statuizione sulle spese di giudizio.

In vista dell'odierna udienza di merito le parti hanno scambiato memorie aventi in particolare ad oggetto la relazione del Vice Prefetto e gli esiti della verifica.

All'udienza pubblica del 20 giugno 2023 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

3. Premesso quanto esposto in narrativa, in questa sede al Collegio restano da scrutinare le doglianze presenti nel ricorso principale e nel ricorso incidentale non

decise con la sentenza non definitiva n. 914/23, rispettivamente il primo motivo di entrambi i ricorsi che, per una più esaustiva analisi, sono stati oggetto di verifica *“attraverso il confronto analitico del dato elettorale riportato nel verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania rispetto a quanto risultante dai verbali sezionali, in relazione alle seguenti sezioni elettorali [...]: sezioni n. 3 del Comune di Ramacca; nn. 43, 80, 290 del Comune di Catania; n. 7 del Comune di Acireale; n. 2 del Comune di Santa Venerina; n. 2 del Comune di San Gregorio; n. 21 del Comune di Gravina di Catania; n. 2 del Comune di Randazzo e n. 40 del Comune di Paternò; n. 7 del Comune di Trecastagni; n. 3 del Comune di Camporotondo Etneo; n. 5 del Comune di Mascalucia; n. 10 del Comune di Belpasso; n. 12 del Comune di San Giovanni la Punta; n. 1 del Comune di Caltagirone e n. 4 del Comune di Motta S. Anastasia”*.

4. All'esito dell'attività istruttoria espletata dal Vice Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo di Catania è emerso che:

- per alcune sezioni i dati presenti in entrambi gli esemplari del verbale sezionale (ossia quello depositato presso il Comune e quello contenuto nella busta mod. 5/R depositata presso l'Ufficio Circoscrizionale Elettorale) coincidono nei risultati, mentre risulta una discordanza di dati nel solo verbale sezionale depositato presso l'Ufficio Circoscrizionale Elettorale (Mod. 28 R) (sezione n. 7 del Comune di Trecastagni, sezione n. 3 del Comune di Camporotondo Etneo, sezione n. 5 del Comune di Mascalucia e per la sezione n. 2 del Comune di Randazzo);
- per altre sezioni è emersa una discordanza tra i dati contenuti nell'esemplare del verbale sezionale depositato presso il Comune e i dati contenuti nell'esemplare del verbale sezionale depositato presso l'Ufficio Circoscrizionale Elettorale e ricopiati anche nel prospetto Mod. 28 R (sezione n. 10 del Comune di Belpasso, sezione n. 12 del Comune di San Giovanni La Punta, sezione n. 1 del Comune di Caltagirone, sezione n. 4 del Comune di Motta Santa Anastasia, sezione n. 3 del Comune di Ramacca, sezione n. 43 del Comune di Catania, sezione n. 80 del Comune di Catania, sezione n. 290 del Comune di Catania, sezione n. 7 del Comune di

Acireale, sezione n. 2 del Comune di Santa Venerina, sezione n. 2 del Comune di San Gregorio di Catania, sezione n. 21 del Comune di Gravina di Catania, sezione n. 40 del Comune di Paternò).

5. A questo punto parte ricorrente ha chiesto un supplemento di istruttoria avente ad oggetto le tabelle di scrutinio con riferimento a tutte le sezioni in contestazione e, dunque, anche quelle ove i dati contenuti nei due esemplari dei verbali sezionali siano tra loro identici. Infatti, a suo dire, *“le discordanze tra i dati sezionali e i verbali circoscrizionali rendono, in ogni caso, imprescindibile un supplemento di istruttoria avente ad oggetto le tabelle di scrutinio (in tutte le sezioni in contestazione), le quali, come è noto, vengono verificate per accertare l’effettivo risultato conseguito da ciascun candidato. L’esigua differenza di voti tra i due candidati non consente, anche nella ipotesi in cui vi sia stata una corrispondenza tra i due verbali sezionali, di poter escludere che quanto risultante dalle tabelle di scrutinio – in tutte le sezioni in contestazione – non sia stato fedelmente riportato in uno o anche in entrambi i verbali sezionali”*.

6. La richiesta di parte ricorrente appare ultronea ai fini di questo giudizio e deve essere disattesa per le ragioni che seguono.

Come condivisibilmente evidenziato dal controinteressato, infatti, nelle sezioni in cui entrambi gli esemplari dei verbali sezionali riportano il medesimo numero di voti, non è necessario alcun supplemento istruttorio atteso che la diversa cifra indicata nel verbale dell’Ufficio Centrale non può che essere frutto di un mero errore di trascrizione o di riporto.

Sul punto va richiamata la sentenza n. 237/19 del CGA citata dal ricorrente, emessa su vicenda però non sovrapponibile in quanto in quel caso l’Ufficio Centrale aveva infatti proceduto in autonomia ad eseguire l’accertamento del reale esito elettorale, esercitando un proprio *ius corrigendi* avallato anche dal CGA sulla scorta di alcune evidenze rinvenute in atti: *“Il Collegio deve ritenere, invero, che l’Ufficio centrale si sia discostato dai verbali delle Sezioni non già per errore, per caso, o per altre e*

ancor meno commendevoli ragioni, bensì proprio intendendo fare esercizio di un proprio ius corrigendi, giusta la seconda alternativa appena detta. [...] Il Collegio deve dare subito atto che la relazione del 15 settembre 2017, regolarmente sottoscritta, depositata dal Comune in funzione difensiva nel giudizio di primo grado, oltre a richiamare, introduttivamente, una precedente relazione che avrebbe costituito “parte integrante” del verbale dell’Ufficio centrale quale suo allegato n. 11, dava comunque conto anche in modo autonomo, diretto e circostanziato, con riferimento a ciascuna sezione menzionata in ricorso, delle criticità dei singoli verbali sezionali che avevano indotto l’Ufficio centrale ad approfondire, volta per volta, la propria istruttoria, per approdare infine a risultati suoi propri: criticità consistite il più delle volte nel mancato rispetto del numero d’ordine d’indicazione delle liste o nella mancata compilazione della colonna C (che avrebbe dovuto riportare il totale dei voti di ciascuna lista), o identificate, infine, nella presenza di manifesti errori aritmetici o evidenti cancellature (Sezioni 209 e 485). Ebbene, sono state proprio queste irregolarità, rinvenute nei verbali sezionali, a convincere l’Ufficio centrale a sviluppare per le medesime sezioni una propria disamina, il che risulta avvenuto, sempre alla stregua della suddetta relazione del 15 settembre 2017, attraverso l’acquisizione delle seconde copie dei verbali di sezione depositate presso la locale Prefettura, e, soprattutto, il raffronto dei dati ivi riportati con i contenuti delle tabelle di scrutinio, iter dal quale l’Ufficio stesso ha potuto conclusivamente ricavare il totale dei voti delle liste da esso indicato. [...] Il punto dirimente, tuttavia, è quello della valutazione giuridica delle discordanze stesse, dovendosi stabilire se le medesime debbano farsi risalire a una violazione, da parte dell’Ufficio centrale, del divieto di apportare modifiche ai risultati rappresentati dai verbali delle sezioni (come sostenuto dall’attuale appellata), o se, invece, le dette discordanze discendano dall’esercizio di uno iuscorrigendi dei verbali sezionali riconoscibile in capo all’Ufficio stesso, secondo l’opposta lettura dei fatti sottesa alla relazione difensiva comunale. [...] Quanto esposto rende percepibile, pertanto, la correttezza di principio della condotta dell’Ufficio centrale

che, come nella fattispecie, una volta riscontrata la presenza di irregolarità in alcuni verbali sezionali, abbia acquisito anche gli esemplari dei verbali medesimi depositati presso la Prefettura, e sia addivenuto al raffronto dei loro contenuti con quelli delle tabelle di scrutinio” (sentenza del CGA n. 23 del 28 febbraio 2019).

Come detto, la sentenza richiamata si riferisce ad una fattispecie in cui l’Ufficio Centrale ha posto in essere un’indagine autonoma sul materiale elettorale e ha autonomamente ricavato il numero dei voti spettanti alle varie liste (pervenendo ad un risultato diverso da quello risultante dai verbali sezionali).

Nel caso di specie, invece, non risulta che l’Ufficio Centrale abbia avuto accesso diretto al materiale elettorale, limitandosi a ricopiare i dati contenuti nei verbali sezionali senza mai dichiarare alcunché circa le ragioni delle evidenziate discordanze rispetto alle risultanze degli stessi e senza che vi siano motivi per ritenere eseguita un’autonoma istruttoria, ragione per cui deve ritenersi che trattasi all’evidenza di meri errori di riporto e trascrizione commessi dall’Ufficio Centrale.

7. Tutto ciò posto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, come fondatamente eccepito dall’On. Messina, per mancato superamento della prova di resistenza.

7.1. Infatti, con riferimento alla sezione n. 7 del Comune di Trecastagni, entrambi gli esemplari del verbale sezionale (ossia quello depositato presso il Comune e quello contenuto nella busta mod. 5/R depositata presso l’Ufficio Circoscrizionale Elettorale) attestano che il candidato Marletta ha conseguito zero voti e il candidato Messina 12. Nonostante ciò, l’Ufficio Circoscrizionale ha indicato nel modello 28/R (recante il prospetto dei voti di preferenza) 12 voti per il candidato Marletta, mentre ha indicato 0 voti per il candidato Messina.

Dunque, con riferimento a tale sezione, il risultato elettorale andrebbe corretto con assegnazione al candidato Messina di ulteriori 12 voti rispetto a quelli attribuiti dall’Ufficio Circoscrizionale e sottrazione al candidato Marletta di altrettanti voti.

7.2. Con riferimento alla sezione n. 3 del Comune di Camporotondo Etneo,

entrambi gli esemplari del verbale sezionale attestano che il candidato Marletta ha conseguito un voto e il candidato Messina 7. Tuttavia l'Ufficio Circostrizionale ha indicato nel modello 28/R n. 1 voto per il candidato Marletta e 0 voti per il candidato Messina, laddove lo stesso ne ha conseguiti 7.

Con riferimento a tale sezione, pertanto, il risultato elettorale andrebbe rivisto con assegnazione al candidato Messina di ulteriori 7 voti rispetto a quelli attribuiti dall'Ufficio Circostrizionale.

7.3. Con riferimento alla sezione n. 5 del Comune di Mascalucia, entrambi gli esemplari del verbale sezionale attestano che il candidato Marletta ha conseguito zero voti e il candidato Messina 1. Tuttavia l'Ufficio Circostrizionale ha indicato nel modello 28/R 1 voto per il candidato Marletta, mentre ha indicato 0 voti per il candidato Messina.

Anche con riferimento a tale sezione, il risultato elettorale andrebbe corretto con assegnazione al candidato Messina di un voto in più mentre al candidato Marletta un voto in meno.

7.4. Per quanto detto, la verifica tenutasi presso la Prefettura di Catania ha, come sopra chiarito, consentito di accertare la fondatezza del ricorso incidentale, almeno in relazione alle suddette tre sezioni.

8. Ciò posto, la correzione del risultato elettorale con riferimento alle suddette tre sezioni sarebbe *ex se* idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso principale e renderebbe superfluo l'esame delle ulteriori censure di cui al ricorso incidentale.

Ed invero, dalla verifica elettorale è emerso che:

- al candidato Messina dovrebbero essere assegnati ulteriori 20 voti (12 voti nella sezione n. 7 del Comune di Trecastagni, 7 voti nella sezione n. 3 di Camporotondo Etneo e un voto nella sezione n. 5 di Mascalucia);

- al candidato Marletta dovrebbero essere detratti complessivi 13 voti (12 voti nella sezione n. 7 del Comune di Trecastagni e un voto nella sezione n. 5 di Mascalucia).

All'esito di tale ricalcolo, si avrebbe un incremento di ulteriori 33 voti (20 + 13) dello scarto tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale (scarto che era già

pari a 15 voti in virtù dell'esito della tornata elettorale che ha visto eletto alla carica di deputato il candidato Messina Andrea Barbaro (lista "DC – Democrazia Cristiana") con voti n. 3691, mentre al ricorrente, primo dei non eletti della medesima lista, sono state attribuite n. 3676 preferenze) portandolo a 48 voti.

9. All'evidenza tale scarto non potrebbe essere colmato dal candidato Marletta neppure nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

9.1. Ed infatti, nel caso di accoglimento di tutte le censure contenute nel primo motivo del ricorso principale, il candidato Marletta recupererebbe complessivamente 39 voti e, in particolare, conseguirebbe:

- un incremento della propria cifra elettorale pari a 13 voti (di cui 7 nella sez. n. 3 di Ramacca, 2 nella sezione n. 43 di Catania, 2 nella sezione n. 80 di Catania, 1 nella sezione n. 290 di Catania, 1 nella sezione n. 7 di Acireale);

- una riduzione di 26 voti della cifra elettorale dell'On.le Messina (di cui 9 nella sez. n. 3 di Ramacca, 2 nella sezione n. 43 di Catania, 6 nella sezione n. 2 di Santa Venerina; 1 nella sezione n. 2 di San Gregorio, 1 nella sezione n. 21 di Gravina, 7 nella sezione n. 40 di Paternò).

9.2. Per quanto riguarda invece la sezione n. 2 del Comune di Randazzo, la verifica del dato elettorale è stata richiesta dal ricorrente con il ricorso principale e, all'esito dell'accertamento peritale, è emerso che nella suddetta sezione il candidato Marletta non ha conseguito nessun voto, anziché 2 come sostenuto nel ricorso principale. Ciò risulta attestato sia da entrambi gli esemplari del verbale sezionale sia dal modello 28/R, recante il prospetto dei voti di preferenza.

9.3. Dunque, nel caso di accoglimento di tutte le censure di cui al ricorso principale ammesse a verifica (fatta eccezione per la censura relativa alla sezione n. 2 del Comune di Randazzo che risulta infondata essendo convergenti i risultati elettorali presenti nei tre verbali analizzati), nonché delle censure del ricorso incidentale relative ai Comuni di Trecastagni, Camporotondo Etneo e Mascalucia, il risultato finale sarebbe il seguente:

- l'On.le Messina otterrebbe 3.685 (3.691 preferenze attuali + 20 con riferimento alle sezioni di Trecastagni, Camporotondo Etneo e Mascalucia - 26 relativamente alle censure di cui al ricorso principale);

- il candidato Marletta conseguirebbe 3.676 preferenze (3.676 attuali - 13 con riferimento alle suddette sezioni di Trecastagni, Camporotondo Etneo e Mascalucia + 13 relativamente alle censure di cui al ricorso principale).

L'On.le Messina, dunque risulterebbe, confermato alla carica di Deputato Regionale per effetto di uno scarto pari a 9 voti.

10. Da quanto sopra esposto, risulta evidente l'inammissibilità del ricorso principale per mancato superamento della prova di resistenza.

A tal proposito è sufficiente richiamare il granitico indirizzo pretorio per cui: *“Nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza”* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 19/07/2021, n. 5428).

11. Per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile mentre il ricorso incidentale diviene inevitabilmente improcedibile per carenza di interesse, avendo il controinteressato conservato, in esito al giudizio di inammissibilità del ricorso principale, il bene della vita (l'elezione come deputato presso l'Assemblea Regionale Siciliana).

Le spese di lite possono essere compensate alla luce delle discordanze nei risultati elettorali comunque rinvenute e riscontrate in atti a seguito della disposta verifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, così decide:

- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Dispone che la Segreteria, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a., trasmetta immediatamente copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Catania per gli ulteriori adempimenti ivi previsti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO